

Sentenza: n. 159 del 27 giugno 2012

Materia: Ambiente – Rifiuti

Limiti violati: Articoli 97 e 117, commi primo e secondo, lettere g) ed s), della Costituzione.

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: Articoli 2 e 11 della l.r. Toscana 5 agosto 2011, n. 41 - Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)

Esito: Illegittimità costituzionale dell'articolo 2 della l.r. 41/2011, limitatamente alla sostituzione del comma 4 dell'art. 6-ter della legge regionale 25/1998, avvenuta per effetto dell'art. 2 della l.r. 41/2011, nel testo risultante successivamente alla entrata in vigore degli articoli 57, numero 1, e 59 della l.r. 69/2011. Illegittimità costituzionale dell'articolo 11 della legge della Regione Toscana n. 41 del 2011.

Estensore: Domenico Ferraro

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto questione di legittimità costituzionale degli articoli 2 e 11 della l.r. 41/2011, come riportato in oggetto deducendone il contrasto con gli articoli 97 e 117, commi primo e secondo, lettere g) ed s), della Costituzione. L'art. 2 della l.r. 41/2011, con il quale è stato integralmente sostituito l'art. 6-ter della legge della Regione Toscana 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), prevede, al comma 4 della disposizione come ex novo introdotta, che la Comunità d'ambito, che ricomprende il territorio di competenza della Autorità marittima, provvede, in avvalimento e per conto della detta Autorità, all'espletamento delle procedure per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, previa stipula di convenzione con la Autorità marittima per il rimborso delle spese sostenute. Ad avviso del ricorrente, si porrebbe in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost. in quanto, divergendo dal modello delineato dall'art. 5, comma 4, del d.lgs. 24 giugno 2003, n. 182 (Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico), prevede che all'espletamento delle procedure di affidamento del servizio di gestione della tipologia di rifiuti sopra menzionati provveda la Comunità d'ambito, in avvalimento e per conto della Autorità marittima, senza contemplare alcuna intesa con la Regione. Per il ricorrente tale normativa esorbiterebbe dalla competenza legislativa regionale, invadendo quella statale in materia di ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali. Per il ricorrente la normativa censurata violerebbe, altresì, l'art. 97 Cost., nella parte in cui prescrive che l'organizzazione degli uffici pubblici sia presidiata dalla riserva di legge dove si tratti di uffici statali, tramite la forma della legge statale e non della legge regionale. Secondo la Corte la censura è fondata. Con riferimento al merito della questione, la Corte evidenzia che il legislatore nazionale, nel dettare, all'art. 5 del d.lgs. n. 182 del 2003, la disciplina relativa ai piani di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, ha previsto che le funzioni relative all'affidamento del servizio di gestione di tale tipo di rifiuti siano allocate presso le singole Regioni ove sono ubicati i porti. Tale disciplina, peraltro, già è stata scrutinata da parte della Corte che, sia

pure con riferimento al diverso parametro costituito dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., ne ha affermato la inderogabilità da parte della legislazione regionale, con la conseguente illegittimità costituzionale della norma legislativa che aveva allocato ad un diverso livello amministrativo la relativa funzione come sancito con sentenza 187/2011. Secondo la Corte, la legge regionale, invece di limitarsi a disciplinare materie rientranti nelle sue competenze legislative, ha provveduto ad attribuire nuovi compiti alla Autorità marittima, essa ha, in tal modo, illegittimamente modificato l'assetto delle competenze delineato sul punto dalla legge dello Stato che, appunto, attribuisce il compito di curare le procedure di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei rifiuti del carico alla Regione. Per la Corte è chiara, pertanto, la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost. che riserva al legislatore nazionale la potestà normativa sulla organizzazione amministrativa dello Stato. L'accoglimento del profilo di illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost. assorbe il residuo motivo di doglianza, prospettato con riferimento alla violazione dell'art. 97 Costituzione. Con riferimento all'art. 11 della l.r. 41/2011 nella parte in cui, introducendo l'art. 20-octies della legge regionale n. 25 del 1998, prevede che, ai fini di cui all'art. 185, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ricada nella nozione di "*acque superficiali*", oltre la intera area occupata dal "*corpo idrico*", secondo la definizione che di esso è data dall'art. 54, comma 1, lettere l) ed n), del citato d.lgs. 152/2006, anche la fascia territoriale di pertinenza, limitrofa ad esso, sino ad un massimo di dieci metri dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, ove esistente. Secondo l'avviso del ricorrente la disposizione censurata, interpretando in maniera definita "*autentica*" una disposizione legislativa di fonte statale, violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. in quanto, eccedendo rispetto alla competenza legislativa regionale, darebbe una definizione delle nozione di acque superficiali, ai fini dell'applicazione dell'art. 185 del d.lgs. 152/2006, più ampia di quella dettata dalle legge dello Stato, con l'effetto di estendere illegittimamente una deroga al regime in materia di rifiuti. Peraltro, conclude sul punto il ricorrente, poiché l'art. 185 del d.lgs. 152/2006 è la testuale trasposizione nell'ordinamento italiano di una norma di fonte comunitaria, la estensione del suo contenuto comporterebbe anche la violazione dei limiti legislativi, fissati dall'art. 117, primo comma, Cost., connessi al rispetto della normativa comunitaria. Secondo la Corte, anche questa censura è fondata. La Corte precisa che lo stesso d.lgs. 152/2006 fornisce una definizione puntuale della nozione di acque superficiali, là dove, all'art. 54, comma 1, lettera c), afferma che per tali si intendono: "*le acque interne, ad eccezione delle sole acque sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque territoriali*". Pertanto, nell'estendere la nozione di acque superficiali, quale delineata dal legislatore statale, non solo al, più specifico, concetto di "*corpo idrico superficiale*" ma a tutta la fascia limitrofa al corpo idrico, entro il limite di dieci metri dal ciglio di sponda o dal piede dell'argine, il legislatore toscano ha esteso, al di là dell'ambito oggettivo fissato dal legislatore statale, il regime esonerativo previsto dal comma 4 del d.lgs. 152/2006 per le sole acque superficiali, così come definite dall'art. 54, comma 1, lettera c), dello stesso decreto legislativo. Tale deroga va ad incidere, riducendone il livello di tutela, sulla disciplina relativa alla gestione dei rifiuti (che la costante giurisprudenza di questa Corte ha ascrivito alla materia "*tutela dell'ambiente e dell'ecosistema*") riservata, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., alla legislazione esclusiva dello Stato. La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2 della l.r. 5 agosto 2011, n. 41, limitatamente alla sostituzione del comma 4 dell'art. 6-ter della legge regionale 25/1998, avvenuta per effetto del citato art. 2 della l.r. 41/2011, nel testo risultante successivamente alla entrata in vigore degli articoli 57, numero 1, e 59 della legge della Regione Toscana 69/2011 ed anche dell'articolo 11 della legge della Regione Toscana 41/2011.